



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO
PER LA REGIONE TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI TRENTO

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2021

INTERVENTO DEL PRESIDENTE
Anna Maria Rita Lentini

TRENTO, 5 MARZO 2021



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO
PER LA REGIONE TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI TRENTO

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2021

INTERVENTO DEL PRESIDENTE

Anna Maria Rita Lentini

TRENTO, 5 MARZO 2021



CORTE DEI CONTI

La cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2021 non può avere svolgimento nelle consuete forme, a causa della grave emergenza sanitaria che ha colpito il Paese, imponendo misure di massima cautela.

Ciò non impedirà tuttavia di assolvere, sia pure nelle modalità consentite, attraverso il deposito e la comunicazione di una relazione, al dovere di resa del conto di quanto concretamente svolto nell'esercizio delle funzioni intestate alla Sezione del controllo della Corte dei conti, sede di Trento, che ho l'onore di presiedere.

Il bilancio è “bene pubblico”.

L'abbiamo sentito dire più volte e io stessa l'ho ricordato in più occasioni, ma mi sembra importante avere sempre ben presente l'obiettivo del nostro lavoro. Il bilancio come bene pubblico è l'espressione sintetica di uno scrigno di valori di cui è custode la Corte dei conti, valori che danno ragione dell'intestazione delle funzioni di controllo esterno ad un organo magistratuale di rilevanza costituzionale, terzo e indipendente.

La ragione di tale intestazione è, dunque, una ragione alta: la Corte, custode del “bene pubblico bilancio” è al servizio dello Stato-Comunità, al servizio dei cittadini e non vi può essere responsabilità più grande, responsabilità che evidentemente condividiamo con gli amministratori, con tutti coloro che svolgono funzioni pubbliche, ciascuno per la sua parte.

Se questo è sempre vero, lo è, con maggiore intensità ed urgenza, in questo momento.

La contingenza emergenziale, la crisi pandemica, impone alle politiche pubbliche di farsi carico della straordinaria emergenza sanitaria e della grave congiuntura economica che la sta accompagnando.

In tale contesto, la spesa per investimento (il c.d. “debito pubblico buono”) rappresenta il volano necessario alla ripresa, diretto com'è ad accrescere la ricchezza futura che consentirà di ripagare lo stesso debito, evitando di aggravare ulteriormente il debito a carico delle generazioni future, perpetrando diversamente un'immorale ingiustizia intergenerazionale.

Non sappiamo quando saranno realmente disponibili le ingenti somme del Next generation EU (NGEU) e degli altri fondi previsti per il rilancio delle economie dei Paesi dell'Area dell'euro. Appare però sin da ora chiaro, come hanno precisato le SSRR in sede di programmazione delle attività di controllo per il 2021, che “le attività delle sezioni centrali e regionali di controllo dovranno essere non solo volte a verificare la regolarità amministrativo-contabile delle gestioni, ma anche, e soprattutto, a verificare e valutare l'attuazione dei programmi di spesa, sotto i profili della tempestività delle realizzazioni e della qualità dei risultati, anche avvalendosi delle nuove forme di controllo concomitante”.

Nelle difficili fasi della gestione della pandemia e, soprattutto, in quelle di ripresa dopo l'auspicabile rapido superamento della situazione emergenziale, è indispensabile, dunque, nelle attività di controllo intestate alla Corte, valorizzare i momenti di verifica e valutazione delle modalità mediante le quali saranno impiegate le ingenti risorse provenienti dall'Unione europea

nei programmi di spesa, riferendo al Parlamento e alle Assemblee Regionali (ed anche Provinciali, per Trento e Bolzano) sul corretto, tempestivo ed efficace impiego delle somme disponibili.

Tutti siamo chiamati a produrre il massimo sforzo, ciascuno per la sua parte: è in gioco il futuro del nostro Paese e dei nostri figli.

Alla Corte il compito di vigilare, monitorare, controllare la realizzazione dei programmi e a questa responsabilità l'Istituto non intende sottrarsi.

Illustrerò ora, con la necessaria sinteticità, alcune linee di fondo e momenti più significativi dell'attività della Sezione di controllo del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, rappresentando l'approccio seguito nell'anno trascorso ed il percorso avviato per il 2021.

Nell'anno 2020, la Sezione ha adottato complessivamente 290 delibere.

Nell'articolato mosaico di competenze della Sezione regionale di controllo, negli ultimi anni potenziate nella loro valenza cogente e conformativa, particolare attenzione è riservata al controllo dei bilanci degli EE.LL. In tale ambito, in continuità con approcci metodologici già attivati nei precedenti cicli di controllo, la Sezione ha operato garantendo pienezza di contraddittorio nella fase istruttoria, e in un'ottica di razionalizzazione, semplificazione e allo stesso tempo di efficacia dell'attività di verifica. Si è così consolidato, in una prospettiva di continuità dei cicli contabili, un approccio diacronico del controllo che, in presenza di alert, non è circoscritto al singolo esercizio, ma guarda all'attività nel suo evolversi. Particolare attenzione è riservata alle misure consequenziali adottate dagli enti interessati in relazione a irregolarità in precedenza rilevate.

È stato completato il controllo sui rendiconti dei Comuni per gli esercizi 2017 e 2018 adottando complessivamente n. 252 delibere. È stato avviato, altresì, il controllo per i rendiconti dell'esercizio 2019 con il completamento dell'istruttoria di 49 Enti per i quali a breve saranno adottate le relative delibere. Quest'ultimo ciclo di controllo è stato preceduto dalla definizione dei criteri e procedure di controllo con delibera n. 205/2020/INPR). Sulla base dei requisiti di regolarità finanziaria, definiti sulla scorta degli indicatori individuati in base al livello di scostamento rispetto al valore benchmark, sono stati individuati enti sottoposti ad un controllo in forma semplificata al fine di privilegiare, attraverso l'analisi e l'elaborazione dei valori desunti da BDAP, la tempestività dell'azione di controllo. I restanti Comuni saranno, invece, oggetto di un controllo più analitico con la previsione di un'articolata istruttoria e di specifico contraddittorio, sulla base della verifica dei questionari, delle relazioni degli organi di revisione e dell'ulteriore documentazione a supporto del rendiconto 2019, in modo da garantire comunque l'esame di un numero di Comuni sufficientemente rappresentativo in rapporto alla complessiva dotazione finanziaria degli enti locali presenti nella provincia di Trento.

Infine, un cenno particolare è stato riservato, nella richiamata delibera, al ruolo di doverosa collaborazione alla Sezione di controllo che compete agli organi di revisione degli enti locali. L'organo di revisione economico-finanziaria, oltre agli obblighi e responsabilità discendenti dalle funzioni attribuite dall'art. 239 Tuel (di verifica contabile e di assistenza alle decisioni degli organi politico-amministrativi), ha anche l'onere della corretta e integrale presentazione della relazione-questionario alla competente Sezione regionale di controllo, non già nell'interesse dell'ente verificato, ma di quello pubblico alla sana e corretta gestione finanziaria (cfr. Sezione di controllo

per la Liguria, delibera n. 96/2020/PRSE e Sezione di controllo per la Puglia, delibera n. 135/2020/PRSP).

Nell'esperienza operativa non sempre si è assistito ad un adeguato livello di puntualità da parte degli Organi di revisione per l'invio del questionario, per la corretta, completa e tempestiva stesura dei documenti o per le attività richieste in fase di approfondimento istruttorio, al fine di assicurare la piena e doverosa collaborazione alla Corte dei conti e per consentire alla stessa di esercitare l'indefettibile attività di controllo di legittimità-regolarità sulla sana gestione finanziaria dei Comuni.

Qualora si dovessero ripetere comportamenti di scarsa collaborazione anche riferita alla qualità e completezza dei documenti inviati, la Sezione valuterà l'opportunità di farne segnalazione al relativo ordine professionale, per le eventuali iniziative di competenza.

In esito all'esame delle più diffuse criticità riscontrate a conclusione delle procedure di controllo, sono state formulate raccomandazioni agli enti locali che in parte riproducono quelle già segnalate lo scorso anno.

A completamento dell'esame svolto il precedente anno, per i rendiconti 2017, sono state adottate n. 85 delibere per altrettanti Comuni. Inoltre, con deliberazione n. 115/2020/FRG, è stata approvata una relazione di sintesi sulla gestione economico-finanziaria dei rendiconti 2017 dei Comuni della Provincia di Trento. Il suddetto referto dà atto che, dall'esame complessivo della gestione dei suddetti Enti, non emergono gravi disfunzioni, con riferimento in particolare ai risultati di amministrazione, agli avanzi di competenza, agli equilibri di bilancio, alla sostenibilità dell'indebitamento e alla gestione dei flussi finanziari.

Nella provincia di Trento, peraltro, si rileva ancora un elevato numero di Comuni di ridottissime dimensioni dal momento che circa il 38% degli Enti ha una popolazione inferiore ai mille abitanti e addirittura il 13% circa un numero di abitanti al di sotto delle 500 unità. Il processo di fusione intrapreso negli ultimi anni va quindi ulteriormente incoraggiato, atteso che le gestioni associate obbligatorie non sempre hanno saputo rispondere agli obiettivi prefissati, per consentire agli enti locali, anche a quelli di più piccole dimensioni, di poter rispondere con efficienza ed efficacia ai bisogni dei cittadini amministrati, in un contesto operativo che richiede sempre più specializzazione di competenze che organizzazioni adeguatamente strutturate possono meglio affrontare.

Sulla base degli indicatori di maggior rilevanza finanziaria già collaudati, è stato pure prodotto, nel 2020, un rating sintetico di *performance* dei Comuni trentini che ha determinato le seguenti risultanze: 53 Comuni si sono collocati nella fascia medio-alta, 106 in quella media e 18 nella fascia medio-bassa. Nessun Comune è rientrato nella fascia alta e in quella bassa di *performance*.

Passando ad altre attribuzioni, va ricordato che i controlli sull'Amministrazione regionale e provinciale trovano la loro massima espressione nei giudizi di parificazione dei rendiconti generali, che per le peculiarità ordinamentali della Regione si svolgono davanti alle Sezioni riunite della Corte dei conti del Trentino-Alto Adige/Südtirol (art. 10 del DPR n. 305/1988).

Nel corso del 2020, sono stati parificati il rendiconto regionale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e i rendiconti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'esercizio finanziario 2019, con decisioni nn. 2, 3 e 4/2020/PARI del 25 giugno 2020.

Nella relazione allegata alla decisione di parifica del rendiconto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (decisione n. 2/PARI/2020), oltre a sviluppare le consuete tematiche, è stata pure sottoposta ad esame la normativa regionale approvata nel 2019 (cap. 18 pag.329 e segg.), al fine di verificare le tecniche di quantificazione degli oneri e le tipologie di copertura adottate. Nel procedimento legislativo è necessaria la predisposizione di specifiche “relazioni tecnico-finanziarie” (RTF) a corredo dei progetti di legge, anche per quelli di iniziativa consiliare, come pure per gli eventuali emendamenti, recanti le informazioni per dimostrare l’assenza di oneri finanziari, ovvero in caso di previsione di oneri, la loro corretta quantificazione e copertura finanziaria secondo le modalità previste dalla normativa statale in materia. Già nelle precedenti parifiche era stata rilevata la carenza di schede tecniche e comunque di elementi per la valutazione delle modalità di quantificazione degli oneri conseguenti alle disposizioni approvate e, di conseguenza, è stato richiamato l’obbligo normativo di redazione della relazione tecnica di accompagnamento all’iniziativa legislativa. Quanto alle leggi regionali approvate nel corso dell’anno 2019 è stata positivamente valutata l’introduzione delle RTF per i disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale, ma è stata ancora sottolineata la totale mancanza per tutte le altre leggi approvate, come pure per gli emendamenti introdotti in sede di approvazione dei disegni di legge presentati dall’Esecutivo.

Analoga analisi è stata condotta nella relazione allegata alla decisione di parifica del rendiconto della Provincia autonoma di Trento (decisione n. 3/PARI/2020, cap. XII pag. 295 e ss.). Tra le tante tematiche affrontate, un focus ha riguardato anche il coordinamento della finanza locale ed il sistema territoriale provinciale integrato. A quest’ultimo riguardo, si è rilevato che la Provincia ha recepito l’osservazione formulata nella decisione di parifica n. 4/PARI/2019, approvando la deliberazione G.P. n. 2088 del 20 dicembre 2019 di individuazione degli enti e degli organismi strumentali, pubblici e privati, nonché degli enti e organismi ad ordinamento provinciale finanziati in via ordinaria che, nel loro insieme, costituiscono il “sistema territoriale provinciale integrato”. La Provincia ha pure riferito di avere emanato, in attuazione dell’art. 79, c. 4, dello Statuto di autonomia, nei confronti di agenzie, enti strumentali, Camera di commercio e Università, per l’esercizio 2019, specifiche direttive recanti misure di razionalizzazione e contenimento della spesa. Ha, inoltre, dato riscontro dell’attività di controllo svolta con riferimento al rispetto delle misure dettate per la gestione 2018, non essendo ancora disponibili gli esiti delle verifiche e del monitoraggio effettuati sulla gestione 2019. Va pure segnalato che, nel corso dell’istruttoria della parifica, sono stati rilevati impegni nel 2019 per 34.685,52 euro (oltre alla presenza di residui anni precedenti per euro 105.003,42), per contributi a favore degli organismi ricreativi dei dipendenti della Provincia di Trento. I magistrati istruttori, nel corso del contraddittorio cartolare e orale con l’Amministrazione, hanno evidenziato il contrasto della disciplina provinciale con la normativa nazionale, sollecitando al riguardo un intervento del legislatore provinciale. Infatti, nell’ordinamento nazionale, l’art. 9, c. 1, della legge n. 537/93, ha disposto l’abrogazione di “ogni disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi forma e a qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale, nonché gli Enti con finalità assistenziali a favore del

personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”. Si è osservato, peraltro, che la corresponsione di contributi ad associazioni di dipendenti si configura, nel resto d’Italia, fattispecie di danno erariale, proprio perché in contrasto con la succitata disposizione nazionale (cfr. sentenza n. 569/2003 della Terza Sezione centrale d’appello della Corte dei conti, che ha condannato per danno erariale il direttore generale di una ASL per l’erogazione di un contributo in favore del Circolo culturale ricreativo sportivo dell’ASL).

Va evidenziato che la decisione di parifica ha prodotto, nel caso di specie, concrete iniziative conformative dell’Ente, che con la legge di assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022 (l.p. 6 agosto 2020, n. 6) ha abrogato la disposizione de qua (art. 22 della l.p. n. 2/1988) a decorrere dal 1° gennaio 2021, dando atto nel testo della Relazione illustrativa che la surriferita forma di contribuzione e sostegno al circolo dei dipendenti provinciali “è stata soppressa da tempo a livello nazionale e non sussistono ragioni specifiche per mantenerla nell’ordinamento provinciale. Questa scelta è stata anche auspicata dalla Corte dei Conti in sede di parifica del rendiconto 2019.”

In data 17 novembre 2020 è stata celebrata, altresì, la prosecuzione dei giudizi di parifica dei rendiconti della Provincia Autonoma di Trento, per gli esercizi 2018 e 2019.

Ciò, in quanto con l’ordinanza di rimessione n. 6/SS.RR./2019, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 2019, le Sezioni riunite per il Trentino Alto-Adige/Südtirol avevano promosso il giudizio di legittimità costituzionale della normativa provinciale riguardante il rimborso delle spese legali, sospendendo il giudizio di parifica per le poste contabili correlate.

Con la sentenza n. 189, depositata il 31 luglio 2020, la Corte costituzionale ha, in primo luogo, confermato la legittimazione della Corte dei conti, in sede di parifica del rendiconto generale della Provincia, a sollevare questione di legittimità costituzionale, anche in riferimento a parametri diversi e ulteriori rispetto agli artt. 81 e 119 della Costituzione, ha proceduto poi a scrutinare le norme censurate.

Nel merito, il Giudice della legittimità ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lett. l), e 119, primo comma, Cost., del citato art. 18, c. 1, della l.p. n. 3/1999. Detta disposizione, nel recare l’interpretazione autentica dell’art. 92 della l.p. n. 12/1983, dispone che il rimborso da parte della Provincia autonoma delle spese processuali sostenute dai suoi dipendenti, amministratori e incaricati per la difesa nei giudizi civili, penali, contabili e disciplinari nei quali siano stati coinvolti in ragione del servizio, delle funzioni o dei compiti espletati, debba essere riconosciuto anche per le spese afferenti alle fasi preliminari dei citati giudizi e nei casi di archiviazione.

La Corte costituzionale ha, in particolare, rilevato che la disciplina provinciale in esame appare espressione della competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici e del personale», di cui all’art. 8, n. 1, dello Statuto di autonomia, in quanto volta a soddisfare esigenze, di rilievo pubblicistico, attinenti all’organizzazione dell’amministrazione provinciale, secondo criteri di efficienza e qualità dei servizi.

Infine, è stato affermato che la disciplina provinciale in esame non interferisce con la competenza della Corte dei conti in ordine all'accertamento dell'*an* della liquidazione delle spese, nell'ambito del giudizio contabile e del successivo rimborso al dipendente, posto che essa si limita a regolare alcuni aspetti del rapporto di servizio fra l'amministrazione provinciale e il dipendente coinvolto in un procedimento concluso senza accertamento di responsabilità (precedenti citati: sentenze della Corte cost. n. 19/2014 e n. 371/1998).

Le SSRR, con le decisioni nn. 5 e 6/2020/PARI del 17 novembre 2020, hanno proceduto alla parifica delle poste contabili rimaste sospese, preso atto che i pagamenti imputati ai capitoli in questione, destinati al rimborso delle spese legali sostenute nell'ambito sia di procedimenti contabili archiviati ai sensi dell'art. 69 c.g.c., sia di giudizi di responsabilità amministrativo - contabili conclusi con pronunce di rito che escludevano il diritto dei convenuti al ristoro delle spese sostenute, risultavano effettuati in base alla normativa provinciale dichiarata costituzionalmente legittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 189/2020.

Nelle motivazioni, le SSRR precisavano “RITENUTO che il perimetro e l'oggetto del giudizio di parifica in riassunzione sono definiti in modo vincolante, senza possibilità di ulteriori valutazioni sotto nuovi e differenti profili, dall'esito del giudizio di legittimità costituzionale delle norme autorizzatorie degli impegni e pagamenti imputati sul capitolo di spesa, la cui parifica è stata sospesa; che, pertanto, a fronte del mancato accoglimento della questione di legittimità costituzionale promossa, il giudice a quo, nella prosecuzione del giudizio di parifica, deve ottemperare alla predetta sentenza della Corte Costituzionale, senza potere compiere nuove valutazioni”.

Con riferimento ai controlli sugli enti che compongono il servizio sanitario ex art.1, c. 3, del d.lgs. n. 174 del 2012, con deliberazione n.265/2020/PRSS del 18 dicembre 2020 è stata approvata la relazione concernente la “Gestione finanziaria dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento. Esercizi 2018 - 2019” (unica Azienda per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento).

Passando all'attività della Sezione, in sede consultiva, si segnala, il parere reso con deliberazione n.2/2020 (depositata il 28 gennaio 2020) su quesito trasmesso dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 6, c. 3-ter, del d.p.r. 15 luglio 1988, n. 305), in tema di erogazione di sovvenzioni a soggetti chiamati a svolgere servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività di riferimento da parte di enti locali¹.

Il Collegio ha ritenuto oggettivamente inammissibile un primo quesito in quanto non attinente all'interpretazione di una norma in materia di contabilità pubblica, ma finalizzato ad ottenere un avallo su provvedimenti gestionali già assunti e riferiti ad una situazione concreta (concessione del contributo alla Parrocchia per il risanamento dell'oratorio) difettando, peraltro, i necessari presupposti di astrattezza e generalità, ed implicando, perciò, considerazioni afferenti all'attività concreta dell'Ente (v. deliberazione di questa Sezione n. 36/2018/PAR del 24 luglio 2018).

¹ La Provincia ha rappresentato che il Comune di Sella Giudicarie (Tn), ente istituito con l.r. n. 17/2015 a decorrere dal 1° gennaio 2016 a seguito della fusione dei Comuni di Bondo, Breguzzo, Lardaro e Roncone, ha richiesto un parere in merito all'assegnazione di un contributo alla locale Parrocchia da parte dell'ex Comune di Bondo (Tn).

La Sezione ha ritenuto, invece, ammissibile sotto il profilo oggettivo il secondo quesito prospettato, con specifico riferimento alla possibilità in via generale per il Comune di introdurre nel proprio regolamento in materia di concessione di contributi una disposizione che consenta di attribuire sovvenzioni a enti di particolare rilevanza per la loro funzione sociale nell'ambito della collettività locale. Conclusivamente, la Sezione ha ritenuto legittimo che il Comune preveda nel proprio regolamento, per la concessione di contributi, una disposizione diretta a disciplinare in linea generale criteri e modalità da osservare per l'adozione dei provvedimenti di erogazione di sovvenzioni a soggetti chiamati a svolgere servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività di riferimento, per finalità direttamente ascrivibili ai fini istituzionali perseguiti dall'Ente. Nella parte motiva, la delibera, oltre a richiamare il quadro normativo applicabile in tema di erogazione di contributi pubblici e la giurisprudenza della Corte dei conti al riguardo, ha evidenziato, altresì, che ogni esborso di denaro pubblico deve essere sostenuto da una solida giustificazione e da un'adeguata rendicontazione con idonea documentazione giustificativa a supporto.

Nel corso del 2020, la Sezione di controllo si è occupata anche dei controlli sulla regolarità dei rendiconti 2019 dei Gruppi consiliari del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale, effettuati secondo i parametri del controllo contenuti nelle Linee Guida di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2012 e nelle deliberazioni del Consiglio regionale e provinciale. Per le peculiarità dell'assetto autonomistico della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol il controllo della Sezione riguarda i gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e della Provincia autonoma di Trento.

Sono stati esaminati i rendiconti di 25 gruppi consiliari (10 del Consiglio provinciale e 15 del Consiglio regionale) 2 delibere hanno accertato la non regolarità dei rendiconti per due gruppi consiliari regionali: la delibera n.88/2020/FRG (per il gruppo "Die Freiheitlichen") e la delibera n. 104/2020/FRG (per il gruppo "Lega Salvini Trentino"). Di seguito si forniscono elementi di dettaglio in ordine alle suddette 2 delibere.

Deliberazione n. 88/2020/FRG, depositata in data 18 marzo 2020, con la quale è stata accertata la non regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare "Die Freiheitlichen". Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, in sede giurisdizionale ed in speciale composizione, successivamente adite dai responsabili del predetto gruppo consiliare, con sentenza n. 31/2020/RGC depositata in data 12/11/2020, accogliendo il ricorso presentato dal gruppo consiliare interessato, hanno preliminarmente evidenziato, attesa la documentazione aggiuntiva prodotta dal Gruppo ricorrente in sede contenziosa "la possibilità per le SS.RR. in speciale composizione di prendere in considerazione documenti nuovi rispetto a quelli sulla base dei quali è stata assunta la pronuncia impugnata". Trattandosi "di giurisdizione piena ed esclusiva in un unico grado, non trovano ruolo, nei giudizi in questione, le regole processuali che delimitano l'oggetto del giudizio di appello in tema di effetti devolutivi del gravame e di divieto di "nova" in appello ai sensi dell'art. 345 Cod. proc. Civile", con la precisazione, tuttavia, che la produzione documentale in sede contenziosa è ammissibile, "se ed in quanto, integri quanto già in atti sviluppando un principio di prova, comunque, presente nella fase di controllo". Conclusivamente considerato che la documentazione allegata al ricorso, in aderenza ai suesposti principi, può trovare ingresso nella fase contenziosa, le Sezioni riunite ritengono superata in concreto la carenza riscontrata dalla

Sezione regionale e, conseguentemente, comprovata la veridicità e correttezza della spesa sostenuta oltre che l'effettivo impiego per finalità istituzionali del Gruppo.

Deliberazione n. 104 del 31 marzo 2020 con la quale è stata accertata la non regolarità del rendiconto gruppo regionale "Lega Salvini Trentino", per la maggior spesa sostenuta di euro 4.515,85, oltre agli oneri riflessi, per l'inquadramento di un dipendente quale "quadro". Tale inquadramento è risultato incompatibile con le funzioni direttive di rilevante importanza e con i poteri di gestione delle risorse con elevato grado di autonomia previste dal contratto collettivo di lavoro per il ruolo di "quadro" atteso che, in base al Regolamento n. 33/2013 "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione", tali compiti sono riservati esclusivamente al Presidente del Gruppo consiliare, o in caso di sua assenza al Vicepresidente.

Va segnalato che il Gruppo si è prontamente conformato al deliberato, procedendo al reinquadramento del dipendente nella qualifica di impiegato di 1° categoria e restituendo le maggiori spese sostenute nel corso dell'anno 2019 al Consiglio regionale.

Anche per l'ulteriore accertata irregolarità della spesa di euro 635,61 (ritenuta non riconducibile all'attività istituzionale) il Gruppo consiliare ha disposto la restituzione della somma al bilancio del Consiglio regionale.

Va pure dato atto positivamente che quasi tutti i Gruppi si sono conformati alle modalità di tenuta della contabilità suggerite dalla Sezione.

Attualmente è in corso la verifica dei rendiconti relativi all'esercizio 2020.

In occasione delle elezioni del sindaco e dei consigli comunali in 158 comuni della Provincia di Trento svoltesi il 20/21 settembre 2020 e il giorno 4 ottobre 2020, per l'eventuale turno di ballottaggio, nell'esercizio delle attribuzioni di controllo intestate alla Corte dalla legge 6 luglio 2012, n. 96 (recante norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi), un apposito Collegio della Sezione del controllo ha verificato la conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni di Trento e Rovereto (solo per gli enti con popolazione superiore a 30.000 abitanti è prescritto il controllo della Corte).

In esito al controllo svolto, il Collegio, con le delibere nn.9/2021/CSE, per il Comune di Rovereto e n. 10/2021/CSE, per il Comune di Trento, ha accertato positivamente l'adempimento dell'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 12, c. 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

È pure proseguita l'attività di controllo preventivo sugli atti delle Amministrazioni dello Stato.

Con riferimento alla dotazione di personale della Sezione di controllo è in corso la peculiare procedura prevista per l'aggiornamento delle risalenti piante organiche, in quanto implica la modifica del dpr 15 luglio 1988, n.305, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino – Alto Adige per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto".

Sulla proposta formulata dalla competente “Commissione dei Dodici”, si sono espresse le SSRR, in sede consultiva, della Corte dei conti, con il parere n.1/2021.

L’auspicio è che il procedimento possa rapidamente concludersi, avviandosi così a soluzione i problemi di grave sottodotazione di organico della Sezione del controllo.

Il programma di controllo per il 2020 è stato integralmente completato, pur con le difficoltà insorte con la crisi pandemica, affrontate con la rapida attivazione di tutte le misure organizzative necessarie, al fine di tutelare la salute e la sicurezza del personale e della sede degli uffici, con puntuali aggiornamenti in relazione all’andamento della pandemia (da ultimo il 1.12.2020), facendo seguito anche alle circolari in materia del Segretario generale.

L’attività della Sezione del controllo nel 2020 è stata resa possibile grazie alla grande professionalità, all’impegno e all’appassionato lavoro dei Magistrati assegnati alla Sezione, consiglieri Massimo Agliocchi, Alessia Di Gregorio, Tullio Ferrari ed il referendario Paola Cecconi. Purtroppo, nello stesso anno, sono stati trasferiti prima il cons. Massimo Agliocchi alla Sezione giurisdizionale, poi il cons. Alessia Di Gregorio alla Procura di Bolzano.

Voglio rivolgere un saluto ed un ringraziamento per l’essenziale e qualificato contributo che hanno dato all’attività della Sezione il cons. Agliocchi ed il cons. Di Gregorio. Quest’ultima è rimasta in assegnazione aggiuntiva alla Sezione di controllo fino a gennaio 2021 consentendo anche il completamento delle attività di controllo delle spese elettorali da parte dell’apposito Collegio dalla medesima presieduto.

I miei ringraziamenti vanno anche alla dirigente dott.ssa Anna Maria Guidi e a tutto il personale amministrativo in servizio che svolge con diligenza e qualità i propri compiti istituzionali consentendo il raggiungimento dei risultati che ho sinteticamente descritto.

Non posso dimenticare, infine, un indirizzo di saluto e di ringraziamento al signor Sergio Duca, funzionario della Sezione, collocato a riposo per limiti di età, per l’encomiabile dedizione all’Istituto dimostrata in tutta la sua lunga carriera.

Ringrazio per l’attenzione e rivolgo ai Colleghi della Sezione giurisdizionale e della Procura regionale e a tutti coloro che operano con passione e dedizione per il bene pubblico, un augurio di buon lavoro.

Trento, 5 marzo 2021

Anna Maria Rita Lentini

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

